
RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1001/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli nell'ambito del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226 del 30 agosto 2007)

1) A pagina 10, articolo 1, paragrafo 3:

anziché: «3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo»,

leggi: «3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma»;

2) a pagina 12, articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1001/2007, nel testo che modifica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «Su richiesta dell'esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al paragrafo 1, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico ...»,

leggi: «Su richiesta dell'esportatore, nel caso di trasporto marittimo in container, lo Stato membro può accettare che la prova di scarico di cui al primo comma, lettera c), venga fornita mediante informazioni equivalenti a quelle che figurano nel documento di scarico ...»;

3) a pagina 12, articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1001/2007, nel testo che modifica l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999, paragrafo 2, terzo comma:

anziché: «La prova dello scarico può essere fornita conformemente al paragrafo 1, lettera c), o conformemente al paragrafo 2 senza che l'esportatore debba dimostrare ...»,

leggi: «La prova dello scarico può essere fornita conformemente al primo comma, lettera c), o conformemente al secondo comma senza che l'esportatore debba dimostrare ...».

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUE-046) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.